

Elio Doveve, Giovanni Papa, *Segni costituzionali e dinamiche processuali. Percorsi esegetico-critici su fonti antiche*, Cacucci editore, Bari, 2023, pp. 206.

Luigi Sandirocco*

Un volume tripartito scritto a quattro mani, con i primi due contributi a firma di Elio Doveve e il conclusivo di Giovanni Papa, che di fatto ne sancisce la bitematicità per argomenti. Questo duplice itinerario della romanistica, sintetizzato dal titolo, muove da precedenti pubblicazioni, che per l'occasione hanno goduto di un lavoro di revisione e di ampliamento, per essere quindi riuniti in un testo organico¹. Nasce così il libro inserito nella sezione *Diritto* della collana *Syntéleia*, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope". Il prodotto editoriale, realizzato con il contributo dell'ateneo partenopeo, si articola in «*Primordia Urbis* e interrè: l'arcaico regime di provincia» (pp. 1-28), «Il ruolo 'costituzionale' etrusco tra *regnum* e *respublica*» (pp. 29-103), «Schermaglie giudiziali e strumenti dell'*ordo*» (pp. 105-189), con un accurato indice delle fonti (pp. 191-202) a cura di Angelina Cirillo. La sintetica premessa (pp. VII-VIII) esplicita una finalità didattica del volume, in particolare per gli studenti di Egesi e critica delle fonti, proponendo la ricerca come modello di lavoro scientifico innervato da lezioni frontali ed esperienze seminariali. Uno scavo testuale che si sposa a un'analisi critica, nel rispetto del dettato antico e con la filosofia di elaborare originali chiavi interpretative per delineare scenari credibili.

Il primo saggio prende avvio dalla disciplina della *vacatio* del potere consolare agli inizi del V secolo a.C. In caso di morte di uno dei due magistrati, l'altro, pur non essendo tenuto a farlo, avrebbe avviato la procedura elettiva del nuovo console, sempre che non avesse effettuato la *dictio* di un *dictator* (Liv. 8.23.14). Se fossero invece defunti ambedue i consoli, si sarebbe fatto ricorso all'interregno prima di far luogo ai comizi, quindi con l'abdicazione di tutti i magistrati non plebei affinché gli *auspicia* passassero ai *patres* (Liv. 1.32.1; 1.17.5. Dion. 2.57.2; 8.90.4; 11.20.5. Dio Cass. 46.47.3), fino alla scelta dell'*auspicato* (Liv. 8.23.17; 6.1.9). L'interregno, come la parola denuncia apertamente, affonda le sue radici nell'epoca monarchica, e la cui *ratio* sta nell'impedire un vuoto di potere nella transizione dall'uno all'altro (Fest. 98), non necessariamente breve e neppure forzatamente finalizzato a un obiettivo predeterminato. L'indeterminatezza delle fonti di epoca arcaica e la loro rarefazione sono non solo un riconosciuto problema attuale, ma veniva avvertito persino dagli autori del periodo repubblicano (Liv. 2.21.4; 6.1.2; 9.33. Cic. *de rep.* 2.12.23; 1.17.6). Da Cicerone abbiamo notizia della creazione in epoca arcaica del *consilium regis* che avrebbe originato il patriziato (Cic. *de rep.* 2.8.14. Ma anche Liv. 1.8.7; 10.8.10), oscura quanto a risalenza, e quindi della classe senatoriale (Fest. 288 e 289), nel numero addirittura prefissato da Romolo in cento (Liv. 1.8.7).

La prima esperienza monarchica, quella romulea, si interruppe all'improvviso probabilmente proprio a opera dei *patres* (Cic. *de rep.* 2.10.20. Liv. 1.16.4. Dion.

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ E. Doveve, «*Nec diuturno rege esset uno*». *Rilievi sull'interregno di età arcaica*, in L. Labruna, M. P. Baccari, C. Cascione (curr.), *Tradizione romanistica e Costituzione*, 1, Napoli 2006, 515-538; Id., *Contributo alla lettura delle fonti su Porsenna*, in *Atti dell'Accademia di Scienze Morali di Napoli* 95 (1984) 69-126; G. Papa, *La replicatio. Profili processuali di diritto sostanziale*, Napoli 2009, 1-23.

2.56.1-5. Plut. *Rom.* 27.9) che intendevano così riaffermare l'originaria autonomia. Dovere richiama l'ipotesi di un'aggregazione urbana attorno al re-guerriero realizzata dai *patres* nella gestione della Cosa comune secondo uno schema che poteva persino prescindere dall'esistenza fisica del re (p. 15). Le fonti convergerebbero dunque verso il primo *interregnum* – ovvero l'assunzione del potere da parte dei *patres* – proprio con la scomparsa di Romolo (Cic. *de rep.* 2.12.23. Dion. 2.57; 62.1-3. Liv. 1.17 e 1.17.9-11. Plut. *Numa* 3.1), sintomatica di un'intolleranza verso l'istituzione regia e l'accentramento del potere. Lo stesso accade con Numa (Dion. 3.1.1), con Tullo Ostilio (Dion. 3.36.1) e Anco Marzio (Dion. 3.46.1) per succedere al quale Tarquinio Prisco non si risparmiò alcuna risorsa (Liv. 1.35.1). La prassi dell'*interrex*, sovente *interreges*, era quindi consueta e legale (Liv. 3.8.2. Cic. *de rep.* 2.12.23. Plut. *Numa* 2.10), alternativa all'eccezionalità dell'esperienza monarchica a scopo sacrale-militare, realizzando di fatto una sorta di duplicità di ordinamenti nel periodo convenzionale di due secoli e mezzo.

L'analisi dello studioso approda quindi sul materiale riferito ai secoli VI-V a.C. tale da focalizzare la questione in epoca regia come prodromica delle matrici culturali e politiche del periodo repubblicano, che sembrerebbe escludere un carattere 'nazionale' alla trasformazione di un regime in un altro caratterizzato da poteri che non sono più vitalizi ed elettivi². Dovere, quindi, si sofferma diffusamente sull'influenza etrusca e sul ricordo perpetuato dagli scrittori latini e greci in età augustea, su cui andrebbero effettuati, comunque, opportuni rilievi che l'autore esplicita nel dettaglio e con perizia logico-documentale anche nel riequilibrare asserzioni e disarticolare cronologicamente la collocazione degli eventi, con considerazioni ponderate storico-fattuali sulle asserzioni degli annalisti, impegnandosi a evidenziarne e sfrondarne le impurità in un'articolata dissertazione.

Gli storici d'epoca augustea si discostano da una linea narrativa di carattere fattuale per l'esigenza – allo stesso tempo psicologica, ideologico-culturale e politica – di una costruzione in senso romano, autonoma pertanto da eventi esterni, che passa dalla rielaborazione delle fonti arcaiche per quanto non necessariamente con *animus* volutamente distortivo. Alterazioni e adattamento, quindi, ma non dolosa falsificazione collettiva, che risponde al sentimento di adulcorare o escludere la dirompente conquista etrusca di Roma (*deditio*, p. 91) da parte di Porsenna (pp. 78-80 e 88) come elemento di frattura strutturale (Liv. 2.13.3; 2.15.6; 9.11.6; 2.15.7. Dion. 5.32.3; 65.3; 2.35; 5.36.4; 5.35.1. Plut. *Rom.* 25), ma meno traumatica di quanto possa apparire (pp. 90-92). Ed è per questo che Dovere mette assieme elementi spesso considerati isolatamente, tali da prefigurare l'influenza di una certa realtà etrusca nell'emergere e nel rappersersi nei suoi caratteri distintivi di regime costituzionale che discende dall'esperienza del *regnum* (p. 61ss.) e fino alla soluzione di continuità nel 480-475 (p. 68), diversamente da una certa dottrina che reputa Roma priva di qualsivoglia presenza straniera dopo il 509, anno spartiacque con la caduta e l'esilio di Tarquinio il Superbo, settimo e ultimo re, e la dominazione di Porsenna. Ne deriverebbe l'esistenza nei primordi dell'epoca repubblicana di personalità etrusche che esercitavano il governo della *Res publica* –

² *Contra*: L. Capogrossi Colognesi, *Storia delle istituzioni romane arcaiche*, Roma 1978, 258ss.; Id., *La caduta della monarchia in Roma*, in M. Talamanca (curr.), *Lineamenti di storia del diritto romano*, 1989, 88.

come comprovato a esempio dall'origine dei nomi nelle liste magistratuali (pp. 75-76 e 80-81) – e collegate a forze etrusche ancora influenti nel Lazio (p. 69ss.). Dalle lamine d'oro rinvenute a *Pyrgi* con testo bilingue etrusco/punico, per quanto oggetto di controversia ma accettate dalla storiografia giuridica³, ricaviamo l'assetto istituzionale di *Caere* in un'epoca pressoché contemporanea a Roma, come approfonditamente fa l'autore partendo dall'analisi semantica epigrafica (p. 93ss.) e dall'accostamento tra le esperienze delle magistrature etrusca e romana per ricostruire un quadro affidabile tra VI e V secolo. Diversi pezzi del mosaico si incastrerebbero senza forzature e con un processo logico abbastanza armonico che porta i *patres* ad assumere la guida dell'Urbe attraverso la nuova realtà istituzionale rappresentata dal *magister populi* che esprimeva la *classis* (Dion. 4.84. Liv. 1.17.9-10; 32.1; 1.60.3). Tale figura, sottolinea lo studioso, risponde alle sollecitazioni istituzionali derivanti sia dall'evoluzione delle strutture pubbliche d'epoca serviana, sia dalle più avanzate esperienze giuspubblicistiche etrusche, e quindi probabile innovazione del re chiusino nell'individuazione di un supremo magistrato repubblicano a capo della *classis*, secondo l'appoggio prestato da Porsenna a un sistema, più avanzato rispetto a quello monarchico, che garantiva il controllo della conflittualità sociale e quindi dell'area dal punto di vista politico e militare (pp. 97-98).

In conclusione *Dovere* tira le fila del discorso riepilogando in connessione i fattori di una narrazione forzatamente sparsi a causa della natura e della rilevanza che conducono al passaggio verso il sistema magistratuale, e che hanno risentito di una sottovalutazione da parte degli antichi e dei moderni nonostante fossero rilevanti per la comprensione di quel mondo. La rilettura è ritenuta sicuramente proficua dal punto di vista ricostruttivo e da quello interpretativo, proprio per la metodologia interdisciplinare tra i vari materiali tramandati dalla storia, mettendo a fuoco una presenza etrusca non marginale negli avvenimenti pubblici tra VI e V secolo a.C. La prospettiva adottata è diversa da quella consueta, a partire dal privilegio accordato a indizi solitamente trascurati dalla giusromanistica, che a detta dello studioso conducono verso una direzione sufficientemente chiara nonostante precedenti lacune e silenzi in tal senso, vecchi e nuovi. La presenza militare etrusca a Roma incide a livello istituzionale verso la definizione di un sistema più avanzato, quello magistratuale, incentrato su poteri elettivi non vitalizi come in epoca monarchica.

La ricerca di *Dovere*, come premesso, non intende giungere a considerazioni definitive e irreversibili: si ricollega alla romanistica e offre una panoramica da un'angolazione diversa per il superamento dei preconcetti (p. 103), peraltro convincente oltre che interessante, considerati i punti ancora oscuri in argomento e le divergenze interpretative sulla questione della magistratura suprema. Ricomporre il mosaico in completezza appare arduo se non impossibile, per cui lo studioso dell'età arcaica ha bisogno di allargare gli orizzonti al di là della branca scientifica di specializzazione, a partire dai riflessi sociali dell'Urbe⁴ e dagli apporti esogeni, come quello etrusco ben presente (Liv. 9.36.3) e “scomodi” per la storiografia, alle trasformazioni istituzionali

³ In argomento, in particolare, cfr.: G. Poma, *Gli studi recenti sull'origine della repubblica romana*, Bologna 1974, 120ss.; G. Pugliese Carratelli, *Intorno alle lamine di Pyrgi*, in *SE* 33 (1965) 221ss.; M. Pallottino, *Scavi nel santuario etrusco di Pyrgi. Le conclusioni storiche*, in *ArchClass* 16 (1964) 440ss.

⁴ Sul punto, in particolare e ancora, cfr.: C. Ampolo, *Su alcuni mutamenti sociali nel Lazio tra l'VIII e il V secolo*, in *Dialoghi di archeologia* 4-5 (1970-1971) 37ss.

nella prima fase della *Res publica* negli aspetti ideologici, culturali e quindi politici, che vedeva l'annalistica impegnata in ritocchi, rimodulazioni, silenzi e persino cancellazioni dei tributi/contributi di realtà ritenute a torto estranee all'esperienza giuridica romana.

La terza parte del volume in realtà segna la seconda dal punto di vista tematico, con un saggio davvero interessante di Giovanni Papa che prende avvio da un passo gaiano esplicativo della *replicatio* (Gai. 4.126), nel quale il giurista precisa la funzione e l'ambito di applicazione. È lui a fornire un inquadramento della facoltà dell'attore di inserire un'ulteriore aggiunta (*alia adiecta*) alla *formula* qualora il convenuto si avvalga di un'eccezione sì lecita ma nei fatti ingiustamente dannosa poiché contraria all'*aequitas*. Due fattispecie disegnano la *replicatio* opposta, qualora sia fondata, alla *vis exceptionis* (pp. 106-110). Per Gaio, dunque, il processo non viene delimitato dalla pretesa dell'attore e dalle controdeduzioni del convenuto, ma il suo perimetro poteva essere allargato in caso di *adiectioes* che modificavano la situazione incardinata per il *iudicium*. In linea si pongono le *Institutiones* giustiniane lì dove viene utilizzata in maniera esemplificante la *replicatio pacti conventi* (Inst. 4.14pr), secondo uno stile pressoché fedele al dettato gaiano, salvo che per la terminologia adottata, con l'utilizzo di *allegatio* in luogo di *adiectio*, tale da testimoniare la compiutezza dell'attualizzazione dell'antica *replicatio* formulare. Essa manteneva il nome pur assumendo in maniera più netta quella di mezzo di tutela dei diritti che le parti facevano valere in giudizio attraverso azione, eccezione e contraeccezione, con il *iudex* non più indirizzato alle singole argomentazioni nell'ordine in cui venivano presentate ma al caso nella sua completezza, e pertanto decidendo sulla loro fondatezza in maniera separata (p. 114). Anche Teofilo di Costantinopoli, nel libro 14 delle *Paraphrasis Graeca Institutionum*, fa un inquadramento generale e parla di azioni giuridicamente fondate ma contrarie all'*aequitas* e quindi inficcate dalle eccezioni, così come queste ultime possono essere bloccate da ulteriori allegazioni (*replicationes*) qualora, pur valide per il diritto, siano a loro volta inique. Il parafraste riprende il *pactum* dell'esperienza gaiana e giustiniana con una disamina che va dritto al cuore della questione, e quindi più penetrante ed efficace⁵.

Le formulazioni generali della *replicatio* rappresentano l'elemento di passaggio tra Gaio e Giustiniano come riflessione più ponderata da parte della giuriprudenza severiana e della cancelleria diocleziana rispetto a quella del giurista (p. 118). Paolo, nel *Liber singularis variis lectionibus* ritiene che la replica sia un'eccezione contraria, quasi fosse un'eccezione dell'eccezione (D. 44.1.22.1, Paul *l.s. de var. lect.*), e Papa sottolinea che natura e funzione paiono essere l'elisione delle circostanze addotte dal *reus* per difendersi, attenuando con il *quasi* l'identificazione tra *replicatio* ed *exceptionis exceptio*. Anche Ulpiano si sofferma sulla *replicatio* come un'eccezione, per quanto opponibile a chi promuove l'azione, con cui l'attore cerca di svuotare di validità l'eccezione del convenuto e alla quale deve necessariamente affidarsi (D. 44.1.2.1, Ulp. 74 *ad ed.*). L'autore riporta quindi un rescritto del 294 estrapolato dal Codice Ermogeniano, al quale attribuisce il carattere comprobatorio dell'interesse della cancelleria imperiale di Diocleziano (C.I. 8.35(36).10), e la conferma che la *replicatio* al pari dell'eccezione occupa un ruolo preminente (C.I. 2.4.19; 2.4.28.1; 2.31(32).2;

⁵ L'autore qui ritiene non del tutto condivisibile la lettura fornita a suo tempo da C. Ferrini, *Institutiones Graeca Paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa*, Berolini 1897 (ried. Aalen 1967), 471ss.

8.35(36).6-7; 4.29.18), in quanto essa è lo strumento attraverso il quale l'attore può supportare la pretesa portata in giudizio rispetto alle eccezioni del convenuto. Il recupero della *replicatio* nel processo cognitorio, a detta dello studioso, innescò una sorta di degenerazione terminologica e di confusione sinonimiale (p. 123). Giustiniano nel 539 fisserà un termine più breve a causa dell'estensione e dell'eccesso dell'*adplicatio* (Nov. 100pr) proprio con la *ratio* di temperare le manifestazioni di negligenza e di astuzia che provocavano danni ad altri.

L'autore sintetizza che le fonti passate in rassegna consentono di ritenere che l'*exceptio* rappresenti l'antefatto logico e giuridico di una situazione che risente dei problemi articolati dall'origine e dall'evoluzione stessa (p. 126). Il primo a utilizzare tale termine è Catone, con un elaborato indirizzo interpretativo semantico (*Cato de agr.*, 41. Con senso analogo, *Sen.* 1.3.7; 2.10.3. *Plin. nat. hist.* 8.44; 8.76; 9.55; 11.77; 17.37; 24.22; 24.26; 34.30; 35.64. *Quint. inst. or.* 11.3.81. *Stat. silv. libr.*, 4.9. *Sue. div. Aug.* 2.95. *Vitr. de arch.*, 9.4.6), ma rinveniamo la *replicatio* anche in Cicerone che richiama tempi risalenti (*Cic. pro Sul.* 9.27; *de leg.* 3.31.14) e il pensiero filosofico aristotelico (*Cic. de nat. deo.* 1.13.33). Le fonti, dunque, evocano un uso terminologico non pedissequo di quello giuridico quanto piuttosto etimologico (p. 128 e n. 40), da cui l'avrebbero traslato in ambito processuale i *prudentes*⁶. Quintiliano enuclea il concetto di *status* (*quaestio, constitutio*) *causae*, elemento fondante della questione giudiziale, ritenuto origine delle allegazioni tanto di chi agisce quanto di chi resiste (*Quint. inst.* 3.6.21; 3.6.16-17; 4.5.1; 4.5.28; 4.5.3; 4.5.8ss.; 4.5.13ss.; 4.5.22). Giovanni Papa si sofferma su tre elementi diversificanti che a suo dire denotano una scarsa incidenza di tali testimonianze e l'inconciliabilità tra la staticità del carattere antico del processo romano e la natura accidentale della *replicatio* (pp. 135-136ss.). Il primo è la genericità del lemma che raffigura le attestazioni retoriche; il secondo sta nella difficoltà ad ammettere una *replicatio* limitata a negare il fatto opposto dal *reus* e priva, quindi, di elementi che ne inficino il valore; la terza, infine, è l'assenza di dialettica invece tipica della schermaglia giurisprudenziale, in quanto l'*adiectio* viene inserita nel *iudicium* solo se utile a privare di fondamento la precedente (pp. 133-134). Il magistrato, come riportato dalle fonti giuridiche, tendeva a decidere per la *denegatio* se veniva dimostrata *in iure* da chi agiva (il quale poteva *cedere in iure, contendere ultra* o *edere iudicium*) l'iniquità della concessione dell'*exceptio* (troviamo passaggi in tal senso in *Cic. pro Quint.*, 7.29; 20.63-64; *pro Tull.*, 16.38-39; *acad.*, 2.30.97. *Liv.* 6.27.10).

L'autore focalizza la sua attenzione sui testi giurisprudenziali, a partire dal più risalente, il richiamo a Labeone sulla *replicatio doli* nella fattispecie del furto di cosa propria (D. 13.7.3, Pomp. 18 *ad Sab.*), ritenuto chiaro e privo di contraddizioni, nonostante qualche perplessità sull'attribuzione, con un'accurata analisi del testo e una dimostrata padronanza nell'orientamento tra le fonti e la dottrina (p. 141-146). Nessuna zona d'ombra, invece, sulla *replicatio doli* in Ulpiano (D. 44.4.4.13, Ulp. 76 *ad ed.*): questi orienta verso una soluzione favorevole al convenuto, riporta Marcello che nega la *replicatio doli* qualora le parti abbiano vicendevolmente posto in essere attività dolose (*communis malitia... quod perfide gestum est*) e Labeone che nega un vantaggio all'attore derivante da comportamento iniquo e sleale, dando a esso un tenore di

⁶ F. Arcaria, *La prova giudiziaria nel diritto romano*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, 1, *Le prove*, Torino 2007, 37ss.

sufficiente astrattezza nonostante la fattispecie concreta, quindi di *regola iuris*. L'atteggiamento di logica restrittiva è contenuto in un ulteriore *responsum* di Labeone (D. 4.2.14.9, Ulp. 11 *ad ed.*) su una stipulazione estorta con violenza, su cui confluiscono quattro piani di scrittura: lo scolarca proculiano, Ulpiano, Giuliano e i giustinianeî autori di possibili ritocchi al testo originario (p. 152). A Papa, pur apparendo plausibile la presenza nella chiusa di un testo direttamente riferibile ai compilatori, non sembra credibile che la giustificazione di Giuliano esprima una prospettiva giustinianeâ, e di qui la *replicatio* verosimilmente *doli generalis* per far valere il dolo insito nel contegno processuale di chi ha subito la violenza, che con un'*exceptio* formalmente legittima intende conseguire finalità inique (p. 153). A questo punto l'autore si sofferma, come già da lui anticipato, su un ulteriore testo (D. 50.17.154, Ulp. 70 *ad ed.*) contenente la *replicatio doli* contro un'eccezione diretta a punire il comportamento doloso dell'attore. In caso di reciprocità dell'illecito la tendenza è a salvaguardare chi possiede il bene in quel momento; se il convenuto solleva il dolo dell'attore, la soluzione processuale adottata è che il pretore non gli accorderà la replica (*aut si quoque in ea re, dolo actum sit*). La motivazione è che la condanna della controparte sulla scorta di condotte dolose è ottenibile da chi sia estraneo dallo stesso atteggiamento (*debet permitti poenam petere, qui in ipsam non incidit*). Un altro frammento ulpiano (D. 44.4.4.14, Ulp. 76 *ad ed.*) viene in supporto all'indagine sul divieto di opporre la *replicatio doli ad versus doli exceptionem*, che, per quanto non riferibile a una fattispecie concreta, è in connessione logica (pp. 157-162). Lo studioso si avvia, quindi, a tirare le fila del ragionamento, premettendo che le fonti oggetto di approfondita rilettura appaiono convincenti e fanno individuare che lo strumento di quella che appare come la *regola iuris* di Labeone fosse conosciuto, applicato, ampiamente diffuso e quindi consolidato. Le *formulae de dolo* risalgono, secondo la dottrina prevalente, al I secolo a.C.⁷; Aquilio Gallo, probabilmente durante la sua pretura nel 66, avrebbe inserito nell'editto sia l'*actio* sia l'*exceptio doli*, e se non lui qualche suo contemporaneo, o in un periodo di poco successivo, come parrebbero indirizzare Paolo e Ulpiano richiamandosi a Proculo (D. 14.3.17.4, Paul, 30 *ad ed.*; D. 7.9.7pr, Ulp. 79 *ad ed.*). Il primo passo è oggetto di interpretazioni contrastanti (pp. 167-171); l'altro è risolto attingendo per adesione a una *sententia* di Proculo, e il testo secondo prassi dell'autore è sottoposto a una mirata e meticolosa esegesi (pp. 172-176), per approdare poi a Papiniano (Fr. Vat. 259, Pap. 12 *resp.*) e al caso di una donazione ordinaria da considerarsi *perfecta* riferita alle *res nec Mancipi* ma non altrettanto a quelle *Mancipi*, tanto da far ipotizzare un atto di liberalità realizzato tramite *traditio*, in uno scontro giudiziale non riprodotto nella sua interezza. Non è riportata la linea difensiva di Papiniano né essa è facilmente individuabile, per quanto lo studioso escluda l'*exceptio rei donatae et traditae* e propenda per un'eccezione *in factum*. Il giurista immagina a suggello della contesa l'opposizione di una *duplicatio* a una *replicatio* idonea a dare voce al dolo processuale dell'attore, e se attribuiamo la patente di attendibilità alla ricostruzione è possibile credere all'esistenza di una *replicatio legis*

⁷ In argomento, in particolare e ancora, cfr.: F. Serrao, *La 'iurisdictio' del pretore peregrino*, Milano 1954, 106ss.; L. Peppe, *Note sull'editto di Cicerone*, in *Labeo* 37 (1991) 46. Per altri studiosi esse sono ancora più antiche: F. M. D'Ippolito, *Sulla data dell'«actio de dolo»*, in *Fraterna munera. Studi in onore di L. Amirante*, Salerno 1998, 161ss.

Cinciae, mentre più problematico è il riferimento alla *replicatio legis Laetoriae* (D.12.2.9.4, Ulp. 22 *ad ed.*).

In conclusione Papa si dimostra favorevole a un percorso alternativo a quello profilato da Gaio nello schema per i suoi *auditores* (Gai. 4.126.126a). Le numerose ipotesi di *replicatio* rivelano attraverso le diverse caratterizzazioni come uno strumento la cui *ratio* è impedire l'*iniquitas*, e ciò avviene storicamente in sede pretorile, giurisprudenziale e infine imperiale. Ciò non esclude che inizialmente l'*adiectio* dell'attore possa essere stata ancorata all'esigenza di mitigare, ampliare, emendare le antiche previsioni normative, e pertanto nulla osta a ritenere l'esistenza di *replicationes* definibili di *ius civile*, perché danno rilievo a *leges publicae* che si pongono di supporto al diritto civile, e poiché non sono *perfectae* devono poggiarsi su eccezioni, ovvero le repliche. L'ipotesi originaria della *replicatio* potrebbe espletare i suoi effetti in questo ambito prima ancora che in quello che sanziona i comportamenti dolosi, ed essa, nelle tre *species replicationis* esaminate, andrebbero collocate temporalmente nell'ultimo sessantennio del I secolo a.C. (p. 189).

Il volume, di peculiare interesse, ha una vocazione specialistica, per costruito, espressioni, linguaggio adoperati e per l'impostazione scientifica. Estremamente particolareggiato, può avere però anche una destinazione didattica, come in premessa, ma comunque in fase avanzata. L'indice delle fonti è ben strutturato, chiaro e di agevole consultazione.